



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)

Capitolo 14

LAVORO AUTONOMO (OCCASIONALE, D'OPERA, IN PARTITA IVA)

Caratteristiche e tipologie del lavoro autonomo

Lavoro svolto **senza vincolo di subordinazione**, in totale **autonomia organizzativa**, con lavoro **«prevalentemente proprio»** del prestatore. Contratto di scambio a prestazioni corrispettive. **Tipologie: lavoro occasionale** - del tutto eccezionale, episodico e non ricorrente, non assicurabile ai fini INAIL e non assoggettabile a contribuzione previdenziale (fino a compensi, anche di più committenti, di euro 5.000 annui); **contratto d'opera o di servizio** - un lavoratore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente; **in regime di partita IVA** - lavoro autonomo **anche non occasionale** reso da un soggetto in regime fiscale di partita IVA, in autonomia organizzativa e senza vincoli di etero determinazione/eterodirezione. **Forma:** non è richiesta la forma scritta anche se è opportuna. **Maxisanzione:** in assenza di documentazione idonea a verificare l'autonomia del rapporto.

Statuto del lavoro autonomo

Introdotta dalla legge 22 maggio 2017, n. 81 si applica a tutti i rapporti di **lavoro autonomo non imprenditoriale ed ai collaboratori coordinati e continuativi** (modifica art. 409, n. 3, c.p.c.) in quanto **organizzano in modo autonomo** l'attività lavorativa. **Ambiti di protezione: profili contrattuali** - tutela contro ritardi nel pagamento compensi; dalle clausole abusive considerate nulle con diritto a risarcimento danni (anche divieto di abuso di dipendenza economica); **dinamiche del rapporto di lavoro** - attivazione **«Sportello lavoro autonomo»** per incontro domanda-offerta lavoro autonomo anche in co.co.co., informazioni accesso al credito, agevolazioni pubbliche, procedure da attivare per accedere a commesse e appalti pubblici. Possibilità di costituire reti di imprese e di esercenti la professione per partecipare all'assegnazione incarichi e appalti privati. Equiparazione alle piccole e medie imprese per accedere ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei. Stabilizzazione DIS-COLL. Utilizzo processuale delle scritture contabili quale prova scritta. Congedi parentali con trattamento economico per 6 mesi nei primi 3 anni di vita del bambino. Indennità di malattia e maternità con eliminazione del requisito di astensione dall'attività lavorativa. Deducibilità fiscale, entro limiti definiti, delle spese di formazione e, integralmente, delle spese di assicurazione del credito. Diritto alla conservazione del rapporto di lavoro per 150 giorni, senza corrispettivo, per gravidanza, malattia e infortunio, salvo il venir meno dell'interesse del committente, con possibile *sospensione* dopo 60 giorni dei contributi previdenziali e dei premi.

14.1. Caratteristiche e tipologie del lavoro autonomo

Dopo l'intervento abrogativo del D.Lgs. n. 81/2015 anche il lavoro autonomo sembra acquisire, indirettamente, e forse oltre il voluto del Legislatore, maggiore vigore.

Le abrogazioni operate dall'art. 52, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2015, infatti, toccano l'intera disciplina delle collaborazioni rese da titolari di partita IVA, contenuta nell'art. 69-*bis* dello stesso D.Lgs. n. 276/2003, introdotto dalla legge n. 92/2012, recante un complesso modello di presunzioni per la riconduzione delle prestazioni d'opera di cui all'art. 2222 cod. civ. nell'alveo delle collaborazioni coordinate e continuative.

Effetto immediato, a far data dal 25 giugno 2015, dell'abrogazione è quello di valorizzare con maggiore ampiezza di utilizzo le prestazioni d'opera, di natura occasionale, di cui all'art. 2222 cod. civ., anche se rese da soggetto titolare di partita IVA, conseguito appunto attraverso la definitiva eliminazione delle presunzioni dell'art. 69-*bis* del D.Lgs. n. 276/2003.

Ne consegue che per effetto del quadro regolatorio introdotto dal D.Lgs. n. 81/2015 il committente può scegliere di ricondurre una prestazione lavorativa resa a proprio favore da un collaboratore nelle forme della collaborazione coordinata e continuativa (art. 409, n. 3, cod. proc. civ.) ovvero in quelle della prestazione d'opera (art. 2222 cod. civ.), a seconda delle caratteristiche obiettive dell'attività svolta dal collaboratore.

Per lavoro autonomo si intende un **rapporto di lavoro svolto senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente**, in un contesto di **totale autonomia organizzativa**, che può presentare caratteristiche proprie del lavoro autonomo per la realizzazione di un'opera, oppure di lavoro autonomo occasionale o, infine, di lavoro autonomo in regime fiscale di partita IVA.

L'autonomia della prestazione ne è, infatti, l'elemento caratterizzante: il dettato normativo dell'art. 2222 cod. civ. parla di lavoro svolto «*senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente*»; l'assenza degli elementi che connotano tipicamente l'eterodeterminazione e l'eterodirezione del rapporto di lavoro, a prescindere da ogni valutazione nel merito dell'oggetto della prestazione, a fronte di una sicura autonomia organizzativa, anche e forse soprattutto di tipo spazio-temporale, del prestatore di lavoro dà luogo ad una analisi del contratto e del rapporto in termini di "autonomia".

Il lavoro autonomo, nelle sue tre forme (d'opera, occasionale, in partita IVA), ovviamente, è un rapporto che sorge su base negoziale e più precisamente nell'alveo di un **contratto di scambio a prestazioni corrispettive** (sinallagmatiche) dove a fronte della prestazione lavorativa resa, valutata però in termini di opera o di servizio realizzati o di risultato conseguito, vi è il corrispettivo pecuniario del *pretium* pattuito per

l’esecuzione di quanto richiesto a regola d’arte, che deve essere determinato ai sensi dell’art. 2225 cod. civ.

Altro requisito importante ai fini della corretta qualificazione del lavoro autonomo (d’opera, in prestazione occasionale o in regime di partita IVA) è dato (sempre dall’art. 2222 cod. civ.) dal «***lavoro prevalentemente proprio***» del prestatore, che distingue - qui in termini commerciali, più che lavoristici - il lavoratore individuale e il piccolo imprenditore (artigiano, coltivatore diretto e piccolo commerciante) dall’imprenditore che, ai sensi degli artt. 2082 e 2086 cod. civ., organizza il lavoro altrui, raramente partecipando in proprio all’attività lavorativa.

D’altra parte, proprio l’elemento dell’organizzazione dei mezzi e della struttura imprenditoriale concorre a distinguere (ai sensi dell’art. 1655 cod. civ. e dell’art. 29 D.Lgs. n. 276/2003) il lavoro autonomo “puro”, nelle forme del contratto d’opera o di servizio, dal contratto di appalto (d’opera o di servizi).

14.1.1. Lavoro occasionale

Una distinzione attenta va operata fra le tre caratterizzazioni del lavoro autonomo qui considerate, nelle forme del contratto d’opera, del lavoro occasionale e del lavoro in regime di partita IVA, che hanno in comune il concretarsi in prestazioni lavorative da realizzarsi in attività di tipo personale e continuativo, di natura autonoma e, quindi, non subordinata.

La prestazione occasionale si configura come l’**espressione più semplice di un rapporto di lavoro autonomo** reso nei riguardi di altro soggetto autonomo, sia esso o meno imprenditore.

L’occasionalità della prestazione d’opera va qui intesa sotto un **profilo civilistico-fiscale**, in quanto la **prestazione di lavoro** autonomo personale viene **resa in via eccezionale, episodica e comunque non ricorrente e non abituale**, e quindi non nell’esercizio di una attività professionalmente organizzata (ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).

Tale caratteristica ha poi **riflessi in ambito lavoristico**, in quanto ricorrendo la prestazione d’opera realmente occasionale, **non sussistono le condizioni per l’assicurabilità** del prestatore **ai fini INAIL**, né per l’assoggettamento dei compensi a **contribuzione previdenziale** (se non oltre la soglia dei 5.000 euro lordi per anno fiscale).

La semplicità della fattispecie può dare luogo all’ipotesi in cui un prestatore d’opera effettui una, ma anche più prestazioni d’opera, ai sensi dell’art. 2222 ss. cod. civ., nei rapporti con uno stesso committente.



LA LIBRERIA ON LINE DEL PROFESSIONISTA

L'estratto che stai visualizzando
è tratto da un volume pubblicato su
ShopWki - La libreria del professionista

[VAI ALLA SCHEDA PRODOTTO](#)